

## **COMUNE DI MONRUPINO**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI AI MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del**

## **INDICE**

### **TITOLO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Articolo 1 Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione.

### **TITOLO II CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO**

- Articolo 2 Presupposto del canone
- Articolo 3 Soggetti obbligati al pagamento del canone
- Articolo 4 Obbligo della concessione
- Articolo 5 Occupazioni permanenti e temporanee
- Articolo 6 Occupazioni occasionali
- Articolo 7 Istanza di occupazione di suolo pubblico
- Articolo 8 Termini per la conclusione del procedimento
- Articolo 9 Contenuti delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico
- Articolo 10 Prescrizioni per le occupazioni
- Articolo 11 Occupazioni d'urgenza
- Articolo 12 Rinnovo e proroga delle concessioni
- Articolo 13 Rinuncia alla concessione
- Articolo 14 Modifica, sospensione e revoca d'ufficio
- Articolo 15 Decadenza ed estinzione della concessione
- Articolo 16 Subentro nella concessione
- Articolo 17 Occupazioni abusive
- Articolo 18 Determinazione delle tariffe
- Articolo 19 Classificazione del territorio comunale
- Articolo 20 Criteri per la determinazione del canone
- Articolo 21 Passi carrabili
- Articolo 22 Occupazioni sottosuolo e soprassuolo – Casi particolari
- Articolo 23 Autovetture per trasporto pubblico
- Articolo 24 Distributori di carburante
- Articolo 25 Occupazioni non soggette al pagamento del canone
- Articolo 26 Riduzioni

### **TITOLO III. CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE AI MERCATI**

- Articolo 27 Presupposto del canone
- Articolo 28 Soggetti obbligati al pagamento
- Articolo 29 Definizioni
- Articolo 30 Procedimento e criteri per il rilascio delle concessioni
- Articolo 31 Modalità e prescrizioni sullo svolgimento dei mercati
- Articolo 32 Occupazioni permanenti e temporanee

- Articolo 33 Determinazione delle tariffe
- Articolo 34 Criteri per la determinazione del canone
- Articolo 35 Versamento del canone
- Articolo 36 Rinnovo, rinuncia e subentro
- Articolo 37 Decadenza ed estinzione della concessione
- Articolo 38 Occupazioni abusive
- Articolo 39 Recupero delle somme non versate, sanzioni

#### **TITOLO IV CANONE PER L'ESPOSIZIONE E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI**

- Articolo 40 Presupposto del canone
- Articolo 41 Soggetti obbligati al pagamento
- Articolo 42 Obbligo delle autorizzazioni
- Articolo 43 Istanze per l'installazione di impianti e per la diffusione di messaggi pubblicitari
- Articolo 44 Termini per la conclusione del procedimento
- Articolo 45 Dichiarazione
- Articolo 46 Obblighi dei titolari delle autorizzazioni
- Articolo 47 Subentro nell'autorizzazione
- Articolo 48 Rinnovi, proroghe, disdette, cessazioni
- Articolo 49 Revoca o modifica dell'autorizzazione
- Articolo 50 Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione
- Articolo 51 Rimozione del messaggio pubblicitario
- Articolo 52 Tipologia degli impianti pubblicitari
- Articolo 53 Definizione di insegna d'esercizio
- Articolo 54 Divieti e limitazioni
- Articolo 55 Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari
- Articolo 56 Pubblicità permanente e temporanea
- Articolo 57 Determinazione delle tariffe
- Articolo 58 Criteri per la determinazione del canone
- Articolo 59 Diffusioni di messaggi pubblicitari non soggette al pagamento del canone
- Articolo 60 Riduzioni
- Articolo 61 Rapporto tra canone per l'esposizione e la diffusione di messaggi pubblicitari e il canone per le occupazioni di suolo pubblico

#### **TITOLO V – CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

- Articolo 62 Tipologia degli impianti delle affissioni
- Articolo 63 Servizio delle pubbliche affissioni
- Articolo 64 Impianti privati per le pubbliche affissioni
- Articolo 65 Modalità del servizio delle pubbliche affissioni

- Articolo 66 Canone per le pubbliche affissioni
- Articolo 67 Determinazione del canone per le pubbliche affissioni
- Articolo 68 Affissioni abusive
- Articolo 69 Affissioni non soggette al pagamento del canone
- Articolo 70 Riduzione del canone
- Articolo 71 Norma di rinvio

## **TITOLO VI – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

- Articolo 72 Pagamenti
- Articolo 73 Attività di accertamento e recupero del canone
- Articolo 74 Maggiorazioni – Indennità - Sanzioni
- Articolo 75 Recupero delle somme non versate
- Articolo 76 Rimborsi e compensazioni
- Articolo 77 Funzionario responsabile
- Articolo 78 Gestione del canone unico
- Articolo 79 Disposizioni finali e transitorie

## **TITOLO I**

### **Oggetto del Regolamento**

#### **ARTICOLO 1**

##### **Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione**

1. Ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il presente regolamento, a partire dal 1° gennaio 2021, istituisce e disciplina l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021.

## **TITOLO II**

### **Canone per le occupazioni di suolo pubblico**

#### **ARTICOLO 2**

##### **Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini previsti dalla legge.
2. Rientrano tra gli spazi ed aree di cui al precedente comma le strade, i corsi, le piazze, le aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio e i beni facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile del Comune, cioè tutte quelle occupazioni che insistono su beni di utilizzazione diretta della collettività.

#### **ARTICOLO 3**

##### **Soggetti obbligati al pagamento del canone**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 823 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 il canone è dovuto dal titolare della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione di fatto, anche in maniera abusiva, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. Gli amministratori di condominio procedono ai sensi dell'art. 1180 del Codice Civile al versamento del canone per le occupazioni relative ai condomini da essi rappresentati. Le richieste di pagamento nonché gli atti per il recupero delle somme non versate relative ai condomini sono inviati e/o notificati agli amministratori ai sensi dell'art. 1131 del Codice Civile in qualità di rappresentanti legali degli stessi.

5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina entro trenta giorni dall'adozione della relativa delibera condominiale.

6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto da parte del titolare della medesima anche in caso di locazione a terzi dell'attività. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'art. 15, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

#### **ARTICOLO 4** **Obbligo della concessione**

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile o l'occupazione di spazi ed aree private soggette ad uso pubblico, sia che comportino o che non comportino la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione da parte del Comune.

#### **ARTICOLO 5** **Occupazioni permanenti e temporanee**

1. Le occupazioni si dividono in permanenti e temporanee.
2. Sono considerate permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Le occupazioni permanenti hanno una durata massima di nove anni salvo tempestiva rinnovazione o proroga.
3. Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono considerate temporanee.

#### **ARTICOLO 6** **Occupazioni occasionali**

1. Si considerano occupazioni occasionali:
  - a) le occupazioni di durata non superiore a 8 (otto) ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione o manutenzione;
  - b) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 8 (otto) ore;
  - c) le occupazioni per trasloco o scarico di mobili al fine di arredamento di abitazioni e uffici di durata non superiore a 8 (otto) ore;
  - d) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e di ricorrenze civili e religiose;
  - e) le occupazioni per non più di mq. 10 effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o somministrazione e di durata non superiore alle 24 ore;
  - f) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici non comportanti attività di vendita e somministrazione e di durata non superiore alle 24 ore.
2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno 14 (quattordici) giorni prima dell'occupazione, all'ufficio competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

## **ARTICOLO 7**

### **Istanza di occupazione di suolo pubblico**

1. Chiunque intenda, in qualunque modo o per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile o aree destinate ad uso e passaggio pubblico, anche se per legge o per regolamento l'occupazione è dichiarata esente dal pagamento del canone, deve farne domanda al Comune.
2. La domanda, in carta legale, deve pervenire almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'occupazione che, in ogni caso per poter essere effettuata, dovrà ottenere la prescritta concessione.
3. La domanda deve contenere:
  - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, l'indirizzo PEC se posseduto;
  - b) nel caso di persona giuridica o altro ente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, l'indirizzo PEC, se posseduto (obbligatorio per le persone giuridiche), nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
  - c) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
  - d) l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
  - e) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nelle leggi in vigore nonché di osservare tutte le altre norme che il Comune intendesse prescrivere, a tutela del pubblico interesse, in relazione alla domanda prodotta;
  - f) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune;
  - g) la durata della occupazione richiesta nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.
4. La domanda deve essere corredata dalla documentazione descrittiva dell'occupazione richiesta. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda fermo restando l'obbligo per l'ufficio istruttore di acquisire direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso del Comune o di altri enti pubblici.

## **ARTICOLO 8**

### **Termini per la conclusione del procedimento**

1. Il termine amministrativo per l'espletamento e la conclusione del procedimento è quello previsto dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Riscontrato l'esito favorevole al rilascio della concessione il competente ufficio quantifica l'importo del canone che sarà riportato sull'atto di concessione.
3. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione da parte del richiedente dell'avvenuto pagamento del canone.
4. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità in capo al richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi riferiti alla

stessa o altre occupazioni. Tale morosità è riferita anche al mancato versamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 relativo ad annualità precedenti all'anno 2021.

5. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto all'art. 11 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo ed è consentita dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione dello stesso da parte del richiedente. L'occupazione presuppone, in ogni caso, il pagamento dell'importo dovuto sulla base dell'istanza. Per le occupazioni permanenti va corrisposto il canone relativo al primo anno.

8. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente regolamento e l'autorizzazione di cui agli artt. 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.

## **ARTICOLO 9**

### **Contenuti delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico**

1. Nel caso in cui la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l'ubicazione e la superficie dell'area concessa ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

2. Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in altri regolamenti comunali.

3. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

4. Le concessioni valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare all'esercizio di altre attività diverse da quelle oggetto della concessione.

5. In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivati dall'occupazione;
- c) con l'obbligo di mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo occupato e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- d) con l'obbligo di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese. In mancanza provvede il Comune con addebito delle spese;
- e) con facoltà del Comune di imporre nuove condizioni qualora, nel corso della concessione, emergano interessi pubblici tali da richiedere la modifica delle originarie condizioni;
- f) facendo salvo il Comune da ogni responsabilità conseguente da danni eventualmente cagionati a terzi in ragione dell'occupazione.

## **ARTICOLO 10**

### **Prescrizioni per le occupazioni**

1 L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dal Comune.

2. La concessione è valida per il periodo in essa indicato che non può essere superiore, salvo quanto previsto dall'art. 21 comma 6, a 9 anni.



3. È vietato ai concessionari alterare il suolo occupato, infiggervi pali o punte, smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenerne la rimessa in pristino.
4. A garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 3 il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione, di adattamento o manomissione del terreno, ha facoltà di chiedere al concessionario la prestazione di idonea cauzione.
5. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.
6. E' in capo al concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecato a terzi per effetto della concessione.
7. Il concessionario custodisce l'atto di concessione ed è tenuto ad esibirlo a richiesta del personale di vigilanza. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione al Comune che provvede a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

## **ARTICOLO 11**

### **Occupazioni d'urgenza**

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che, per ragioni di sicurezza, non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio che viene rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, da presentarsi entro 5 (cinque) giorni, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta dell'occupazione al competente ufficio comunale che provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza e quindi a rilasciare, previo pagamento del canone dovuto, il provvedimento in via sanatoria, in difetto l'occupazione si considera abusiva. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente regolamento per la tardiva presentazione della denuncia e del versamento di cui all'art. 74.
3. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.
4. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

## **ARTICOLO 12**

### **Rinnovo e proroga delle concessioni**

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo o la proroga motivando la necessità sopravvenuta.
2. La domanda di rinnovo o proroga deve essere rivolta all'amministrazione, redatta con le stesse modalità previste dai precedenti articoli e deve contenere gli estremi della concessione che si intende rinnovare o prorogare e copia delle ricevute di pagamento per l'occupazione precedente.

3. La domanda di rinnovo o proroga, deve essere prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza.
4. La proroga di una concessione temporanea al fine della quantificazione del canone è considerata una nuova concessione. La sua durata, pertanto, non va a sommarsi alla durata già autorizzata al fine della concessione di agevolazioni.

### **ARTICOLO 13**

#### **Rinuncia alla concessione**

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione. La rinuncia va comunicata per iscritto al Comune. La sola interruzione o la mancata occupazione senza comunicazione scritta non sono considerate rinuncia alla concessione.
2. Per le occupazioni permanenti la rinuncia alla concessione nel corso della stessa non comporta l'abbuono del canone per il periodo successivo alla rinuncia. Nel caso di occupazioni permanenti pluriennali è previsto l'abbuono del pagamento a partire dall'anno successivo a quello della rinuncia.
3. Per le occupazioni temporanee la rinuncia alla concessione, anche presentate nel corso delle stesse, non comporta l'abbuono, neanche in quota parte, del canone.

### **ARTICOLO 14**

#### **Modifica, sospensione e revoca d'ufficio**

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, la concessione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.
3. Nel caso di revoca o modifica per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione o in ragione alle modifiche apportate, senza interessi. E' facoltà del Comune provvedere alla restituzione anche tramite compensazione.
4. L'avvio del procedimento di revoca, modifica o sospensione, fatta salva l'esistenza di situazioni di urgenza, è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
5. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone in relazione alla variazione dell'occupazione. Il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo dell'area concessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

### **ARTICOLO 15**

#### **Decadenza ed estinzione della concessione**

1. Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- a) omesso o insufficiente pagamento del canone dovuto relativo ad una precedente concessione rilasciata allo stesso concessionario nonché l'omesso o insufficiente pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 dicembre 1993 n. 507 per occupazioni effettuate fino all'anno 2020;
- b) omesso o insufficiente pagamento del canone dovuto relativo alla concessione in essere;
- c) reiterate violazioni degli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- d) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzo del suolo o dello spazio pubblico concesso o il suo esercizio in contrasto con le norme vigenti;
- e) per le concessioni aventi ad oggetto scavi/ponteggi/automezzi qualora non vengano osservate le prescrizioni tecniche impartite. Detta decadenza comporta il ripristino del suolo, che dovrà essere reso altresì libero immediatamente da persone e cose. La decadenza comporta l'immediato incameramento della cauzione – se richiesta, salvo il maggior danno, oltre alla qualifica dell'occupazione come abusiva;
- f) mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, nei 60 (sessanta) giorni successivi alla data prevista di inizio dell'occupazione permanente o nei 15 (quindici) giorni successivi nel caso di occupazione temporanea.

2. A seguito di dichiarata decadenza il canone già versato non viene restituito.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto;
- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata una concessione per l'accesso o il passo carrabile.

## **ARTICOLO 16**

### **Subentro nella concessione**

1. Il provvedimento di concessione ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione a terzi. La domanda deve essere presentata da chi fa uso diretto della concessione.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca la gestione o la proprietà di un'azienda o di ramo aziendale, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 giorni lavorativi dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione, proponendo all'amministrazione apposita domanda, indicando oltre agli estremi propri, quelli della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.

3. Nel caso di trasferimento della gestione o della proprietà di un'azienda o di ramo aziendale per le attività di commercio su aree pubbliche alle quali è stata concessa l'occupazione del suolo pubblico sarà emessa nuova concessione.

## **ARTICOLO 17**

### **Occupazioni abusive**

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate in assenza della concessione o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;

- b) occasionali, di cui all'art. 6, per le quali non siano state rispettate le disposizioni normative e/o regolamentari o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c) eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente;
- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.

2. Alle occupazioni abusive si applicano le indennità e le sanzioni di cui all'art. 74.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 comma 16 della legge 15 luglio 2009 n. 94, per la rimozione delle occupazioni abusive il Comune notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni. Decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

4. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'art. 2 commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

5. In caso di recidiva di occupazione abusiva o violazione del presente regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

## **ARTICOLO 18**

### **Determinazione delle tariffe**

1. La Giunta Comunale, sulla base della suddivisione del territorio, di cui all'art. 19 stabilisce le tariffe, tenendo conto della categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, del contesto urbanistico-edilizio, del valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata e del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico.

## **ARTICOLO 19**

### **Classificazione del territorio comunale**

1. La tariffa per la determinazione del canone è unica. Sul territorio comunale è prevista una sola categoria.

## **ARTICOLO 20**

### **Criteri per la determinazione del canone**

1. Il canone per le occupazioni permanenti è determinato moltiplicando la tariffa per la superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari.

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

3. Per il primo anno le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo rapportato ai mesi di occupazione. I mesi vengono calcolati per intero indipendentemente dal giorno di inizio e fine dell'occupazione.
4. Il canone per le occupazioni temporanee è determinato moltiplicando la tariffa per l'area dell'occupazione per il numero di giorni di occupazione.
5. Per le occupazioni temporanee ordinarie di spazi sovrastanti o sottostanti al suolo comunale il calcolo del canone è determinato applicando il coefficiente moltiplicatore 0,50.
6. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi o condutture non poste in essere da aziende erogatrici di pubblici servizi in rete sono calcolate in base alla lunghezza indipendentemente dalla sezione o dal volume.
7. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadro o metro lineare superiore.
8. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo la tariffa ordinaria è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri. Per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
9. La tariffa per le occupazioni permanenti con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico si ottiene applicando alla tariffa prevista per le occupazioni permanenti il coefficiente moltiplicatore 0,30.
10. La tariffa per le occupazioni temporanee effettuate da pubblici esercizi e da imprese o imprenditori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto si ottiene applicando alla tariffa per le occupazioni temporanee il coefficiente moltiplicatore 0,50.
11. La tariffa per le occupazioni temporanee effettuate con giostre, attrazioni, spettacoli viaggianti, mestieri girovaghi o in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si ottiene applicando alla tariffa per le occupazioni temporanee il coefficiente moltiplicatore 0,20.
12. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate da circhi, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati.
13. La tariffa per le occupazioni temporanee poste in essere da aziende erogatrici di pubblici servizi effettuate per la manutenzione di strutture esistenti o per la costruzione di nuovi impianti o posa di nuove condutture si ottiene applicando alla tariffa per le occupazioni temporanee il coefficiente 0,50.
14. Per le tende, i gazebo e simili posti a copertura di banchi di vendita o di altri spazi occupati si considera solo la parte di superficie sporgente dai banchi o dagli spazi medesimi per i quali è stata già corrisposto il canone. Per il calcolo si applica il coefficiente moltiplicatore 0,30.
15. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 (dieci) per cento.

## **ARTICOLO 21**

### **Passi carrabili**

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. La tariffa per le occupazioni con passi carrabili costruiti da private e soggetti a tassa per la superficie occupata si ottiene applicando alla tariffa prevista per le occupazioni permanenti il coefficiente moltiplicatore 0,50.
3. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
4. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
5. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. In tal caso il proprietario dell'accesso è tenuto all'esposizione di un cartello di divieto di sosta su cui è riportato numero e data dell'autorizzazione. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tariffa per tali fattispecie si ottiene applicando alla tariffa prevista per le occupazioni permanenti il coefficiente moltiplicatore 0,10.
6. La durata massima della concessione per passi carrabili non può essere superiore ai 20 (venti) anni.
7. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
8. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

## **ARTICOLO 22**

### **Occupazioni sottosuolo e soprassuolo – Casi particolari**

1. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo del territorio comunale con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,5 per i Comuni fino a 20.000 abitanti.
2. In ogni caso il canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00.
3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.  
All'uopo il soggetto tenuto al canone deve presentare specifica dichiarazione con la puntuale indicazione delle utenze entro il 31 gennaio.

## **ARTICOLO 23**

### **Autovetture per trasporto pubblico**

1. Per le occupazioni permanenti con autovettura adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. Il pagamento del canone complessivo dovuto per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolto da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

## **ARTICOLO 24**

### **Distributori di carburante**

1. Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio, mentre i serbatoi sotterranei sono assoggettati al canone per l'occupazione secondo le prescrizioni di cui all'art. 20 comma 8 del presente regolamento.

## **ARTICOLO 25**

### **Occupazioni non soggette al pagamento del canone**

1. Sono esenti dall'applicazione del canone le seguenti tipologie di occupazione:
  - a) i passi e gli accessi carrabili, le rampe, gli scivoli d'accesso e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinate a soggetti diversamente abili;
  - b) le occupazioni in aree cimiteriali ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
  - c) i balconi, le verande, i box windows e altre strutture ed infissi di carattere stabile sporgenti da filo muro;
  - d) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari e le pensiline dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
  - e) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati;
  - f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
  - g) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
  - h) le occupazioni temporanee per manifestazioni ed iniziative, per le quali non sia previsto l'ingresso a pagamento, aventi carattere politico, culturale, sociale, sportivo, sindacale, benefico, religioso, ad eccezione delle parti eventualmente occupate con strutture utilizzate per attività economiche per le quali il canone è applicato;
  - i) le occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Province, Comuni, Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73 comma 1 lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - j) le occupazioni non aventi carattere economico effettuate da:
    - a. organizzazioni iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 117,
    - b. associazione sportive dilettantistiche (A.S.D);

- k) le occupazioni temporanee effettuate per lo svolgimento di iniziative di carattere politico o sindacale, purché l'area non superi i 10 metri quadrati;
- l) le occupazioni poste in essere per la vendita il cui utile sia interamente destinato a scopi benefici.

## **ARTICOLO 26**

### **Riduzioni**

1. La tariffa delle occupazioni temporanee di durata superiore ai 14 giorni è ridotta del 25%.
2. La tariffa delle occupazioni temporanee di durata superiore ai 30 giorni è ridotta del 50%.
3. La tariffa delle occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia è ridotta del 20%.
4. La tariffa per le occupazioni temporanee che non si protraggano per più di otto ore per giorno di occupazione è ridotta del 50%.

## **TITOLO III**

### **Canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate ai mercati**

## **ARTICOLO 27**

### **Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

## **ARTICOLO 28**

### **Soggetti obbligati al pagamento**

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

## **ARTICOLO 29**

### **Definizioni**

1. Ai fini del presente titolo si intendono:
  - a) per aree pubbliche: aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
  - b) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche attrezzate o meno, coperte o scoperte;
  - c) per mercato: l'area pubblica composta da più posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande;
  - d) per posteggio di mercato: l'area rientrante nella zona di svolgimento del mercato che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;



- e) per mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche delle aziende agricole normalmente concessionari di posteggio;
- f) per operatore: il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e dall'autorizzazione all'esercizio del commercio o i suoi aventi causa;
- g) per spunta: l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni il giorno di mercato oppure dei posteggi appositamente a loro destinati;
- h) per spuntisti: gli operatori che pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante non possiedono la concessione all'occupazione del suolo pubblico nel mercato, e partecipano all'assegnazione dei posti liberi il giorno di mercato.

### **ARTICOLO 30**

#### **Procedimento e criteri per il rilascio delle concessioni**

1. Le procedure e i criteri per il rilascio delle concessioni saranno disciplinate dal "Regolamento comunale per il mercato", approvato dal Consiglio Comunale.

### **ARTICOLO 31**

#### **Modalità e prescrizioni sullo svolgimento dei mercati**

1. Per le modalità nonché per le prescrizioni in capo ai concessionari per il corretto svolgimento dei mercati si rimanda al regolamento di cui all'articolo precedente.

### **ARTICOLO 32**

#### **Occupazioni permanenti e temporanee**

1. Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.
  - a) Sono considerate permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
  - b) Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono considerate temporanee. Tali concessioni sono considerate temporanee anche nel caso in cui l'atto di concessione disciplini i tempi di occupazione per più anni. Tra le occupazioni temporanee si annoverano anche le occupazioni con carattere periodico e ricorrente risultante dall'atto di concessione.

### **ARTICOLO 33**

#### **Determinazione delle tariffe**

1. La Giunta Comunale sulla base della suddivisione del territorio di cui all'art. 19 stabilisce le tariffe.

### **ARTICOLO 34**

#### **Criteri per la determinazione del canone**

1. Il canone per le occupazioni permanenti è determinato moltiplicando la tariffa per la superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati.

2. Il canone per le occupazioni temporanee è determinato moltiplicando la tariffa frazionata per ore, fino ad un massimo di 9 (nove), in relazione all'orario effettivo per l'area dell'occupazione per il numero dei giorni di occupazione.
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.
4. Ai sensi dell'art. 1 comma 838 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 il canone sostituisce anche la TARI giornaliera di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147.

### **ARTICOLO 35**

#### **Versamento del canone**

1. Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Per importi superiori a euro 500,00 (cinquecento/00) il pagamento può avvenire in 4 rate con le seguenti scadenze 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre.
2. Nel caso di nuova concessione il pagamento deve essere eseguito contestualmente al rilascio della concessione. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Nel caso in cui l'importo sia pari o superiore a 500,00 (cinquecento/00) euro al rilascio della concessione va versata la prima rata. Il pagamento rateale segue le regole di cui al secondo periodo del comma 1.
3. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.

### **ARTICOLO 36**

#### **Rinnovo, rinuncia e subentro**

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione del suolo pubblico ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Il rinnovo della concessione è subordinato alla regolarità dei pagamenti del canone qui disciplinato nonché della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) di cui al Decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 II° comma e successive modificazioni ed integrazioni, per occupazioni effettuate fino all'anno 2020.
3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione, la rinuncia va comunicata per iscritto all'amministrazione e deve giungere almeno quindici giorni prima della data da cui essa decorre. La rinuncia può esplicare i suoi effetti solo successivamente alla sua presentazione. La rinuncia alla concessione dà diritto all'abbuono del canone e al rimborso di quanto versato relativamente alle occupazioni non eseguite.
4. In caso di cessione di azienda il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio comunale competente può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

### **ARTICOLO 37**

#### **Decadenza ed estinzione della concessione**

1. Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- a) omesso o insufficiente pagamento del canone anche se relativo ad una precedente concessione rilasciata allo stesso concessionario nonché l'omesso o insufficiente pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II° del Decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, per occupazioni effettuate fino all'anno 2020;
  - b) omesso o insufficiente pagamento del canone dovuto relativo alla concessione in essere;
  - c) reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento, nella concessione stessa, nei regolamenti comunali per il mercato.
2. A seguito di dichiarata decadenza il canone già versato non viene restituito.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

## **ARTICOLO 38**

### **Occupazioni abusive**

1. Sono abusive le occupazioni:
- a) realizzate in assenza della concessione o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
  - b) eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente;
  - c) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione;
  - d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
  - e) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.
2. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui all' art. 1 comma 179 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
- a) un'indennità pari al canone dovuto aumentato del 50%;
  - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare del canone ordinariamente dovuto, ferme restando le sanzioni stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al comma 2.
4. Tutti gli occupanti abusivi, fermo restando l'esercizio del diritto di regresso, sono obbligati in solido verso il Comune:
- a) al pagamento dell'indennità;
  - b) alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese;
  - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

## **ARTICOLO 39**

### **Recupero delle somme non versate, sanzioni**

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate sono effettuati con la procedura di cui all'art. 1, comma 792 della legge n. 27 dicembre 2019 n. 160. L'attività di recupero degli importi non versati può essere svolta direttamente dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone ovvero dal concessionario per la riscossione coattiva delle entrate o dell'agente nazionale per la riscossione.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

3. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei casi di tardivo pagamento effettuato entro 30 giorni dal termine la sanzione viene fissata nel 2 per cento del dovuto. Nei casi in cui il pagamento è effettuato oltre i trenta giorni dalla scadenza ed entro 1 anno la sanzione viene fissata nel 10 per cento del dovuto.

4. Nel caso di mancato pagamento, di pagamento inferiore al dovuto o di pagamento tardivo oltre i termini di cui al comma 3 la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato, versato in misura inferiore al dovuto o versato in modo tardivo.

## **TITOLO IV**

### **Canone per l'esposizione e la diffusione di messaggi pubblicitari**

#### **ARTICOLO 40**

##### **Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

2. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.

#### **ARTICOLO 41**

##### **Soggetti obbligati al pagamento**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 823 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

## **ARTICOLO 42**

### **Obbligo dell'autorizzazioni**

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone; sono esclusi i casi previsti dal successivo articolo 45.

2. L'installazione di mezzi e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intenda intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione.

3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495).

4. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

5. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

## **ARTICOLO 43**

### **Istanza per l'installazione di impianti e per la diffusione di messaggi pubblicitari**

1. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso, l'indirizzo PEC se posseduto;
- b) nel caso di persona giuridica o altro ente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso, l'indirizzo PEC, se posseduto (obbligatorio per le persone giuridiche), nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
- d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
- e) il tipo di attività che si intende svolgere con l'esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.
- f) la descrizione del messaggio pubblicitario.

2. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

3. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

4. Non è richiesta la domanda per le pubblicità temporanee che non prevedono l'installazione, di impianti a supporto. Per tali fattispecie è prevista la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 45.

#### **ARTICOLO 44** **Termini per la conclusione del procedimento**

1. Il termine amministrativo per l'istruttoria - l'espletamento e la conclusione del procedimento è quello previsto dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

3. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.

7. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

8. Le autorizzazioni sono ritirate presso gli uffici di competenza ovvero consegnate telematicamente. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.

9. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

10. La copia digitale del provvedimento amministrativo viene inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario per i relativi adempimenti.

#### **ARTICOLO 45** **Dichiarazione**

1. Sono soggetti alla presentazione della dichiarazione da far pervenire al Comune o al concessionario per la gestione del canone entro il giorno precedente l'esposizione:

- a) i mezzi pubblicitari esposti nel territorio del Comune non soggetti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art 23 comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285;
- b) le locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi visibili all'esterno previa timbratura delle stesse da parte del concessionario per la gestione del canone;
- c) i messaggi pubblicitari relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche se esposti al di fuori delle facciate esterne delle edicole, delle vetrine e delle porte d'ingresso dei

negozi ove si effettua la vendita;

- d) la diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico
- e) la diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato appartenenti a persone fisiche o persone giuridiche a cui la licenza di esercizio è rilasciata dal Comune di Monrupino Repentabor. Il canone è in ogni caso dovuto anche per gli eventuali rimorchi i quali costituiscono veicoli autonomi anche se circolanti solo occasionalmente.
- f) f) la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
- g) i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie fino a un mq., qualora invece siano di superficie superiore, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari sulle vetrine, porte d'ingresso o nelle immediate vicinanze delle attività svolta all'interno di locali, eseguita con cartelli, adesivi o altri materiali facilmente amovibili, è possibile effettuare un'unica dichiarazione relativamente a uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.

3. Ogni diffusione di messaggi pubblicitari è oggetto di dichiarazione anche se non soggetta al pagamento del canone.

4. Le dichiarazioni aventi ad oggetto la diffusione di messaggi pubblicitari di durata superiore a un anno si intendono rinnovate in modo automatico e tacito alla scadenza con il pagamento del relativo canone salvo che non venga presentata formale disdetta.

5. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione di elementi dei messaggi pubblicitari che comportino una diversa quantificazione del canone dovuto. E' fatto obbligo di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto a seguito della modifica e quello pagato per lo stesso periodo.

## **ARTICOLO 46**

### **Obblighi dei titolari delle autorizzazioni**

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

- a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro l'inizio dell'esposizione o diffusione del messaggio pubblicitario indicato sull'istanza di autorizzazione;
- b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;

- f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- i) versare il canone alle scadenze previste.

3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 30 aprile 1992 n. 285 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495.

## **ARTICOLO 47**

### **Subentro nell'autorizzazione**

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre trenta giorni dal trasferimento, il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 39 comma 1 lett. a) o b) e gli estremi della autorizzazione in questione.
2. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
3. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
4. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 1 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
5. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

## **ARTICOLO 48**

### **Rinnovi, proroghe, disdette, cessazioni**

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle domande.
4. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.
5. La cessazione della diffusione di messaggi pubblicitari va presentata entro il 31 gennaio



dell'anno successivo a quello di cessazione. La cessazione libera dal pagamento del canone a partire dall'annualità successiva.

## **ARTICOLO 49**

### **Revoca o modifica dell'autorizzazione**

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate con modalità idonee a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

## **ARTICOLO 50**

### **Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione**

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
  - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
  - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
  - c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
  - d) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 15 (quindici) giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per la durata dell'autorizzazione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della autorizzazione:
  - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

## **ARTICOLO 51**

### **Rimozione del messaggio pubblicitario**

1. In caso di cessazione, decadenza o revoca dell'autorizzazione il titolare deve provvedere alla rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché al ripristino delle condizioni preesistenti. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dal Comune prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
3. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
5. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.
6. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.

## **ARTICOLO 52**

### **Tipologia degli impianti pubblicitari**

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, incluse le insegne sui fabbricati.
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica. 16 dicembre 1992 n. 495).
3. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal Comune prevedendo la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico.

## **ARTICOLO 53**

### **Definizione di insegna di esercizio**

1. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente – opachi, luminosi o illuminati che siano – esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, ad eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

## **ARTICOLO 54**

### **Divieti e limitazioni**

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Servizio di Polizia Locale in collaborazione con il Servizio Ambiente, che provvederà anche ad indicare le relative ore di

esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti scuole, case di cura e di riposo.

2. E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini o oggetti da velivoli o veicoli.

3. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale e su conforme parere favorevole dall'Ente proprietario della strada.

4. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dal Comune.

## **ARTICOLO 55**

### **Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari**

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione e durata nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Ai fini dell'applicazione dell'indennità di cui all'art. 74, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si considera temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'art. 1 comma 179 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

4. La pubblicità abusiva deve essere rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione. In caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

5. Il Comune ovvero il concessionario della gestione del canone provvede alla copertura della pubblicità considerata abusiva ai sensi del comma 1 o per la quale non si è versato il canone.

## **ARTICOLO 56**

### **Pubblicità permanente e temporanea**

1. Ai fini dell'applicazione del presente canone la diffusione di messaggi pubblicitari si divide in permanente e temporanea.

2. E' considerata permanente quella che si protrae per l'intero anno solare che comporti o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

3. E' considerata temporanea quella che si protrae per un periodo inferiore all'anno solare.

## **ARTICOLO 57**

### **Determinazione delle tariffe**

1. La Giunta Comunale stabilisce le tariffe, tenuto conto del valore economico della diffusione del messaggio pubblicitario determinato anche dalla tipologia della stessa e del sacrificio imposto alla collettività derivante dall'esposizione del messaggio pubblicitario.

## **ARTICOLO 58**

## **Criteri per la determinazione del canone**

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate ed opportunamente arrotondato per eccesso. Per i mezzi bifacciali la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente e l'arrotondamento dovrà avvenire per ogni facciata.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso con successivo arrotondamento della superficie.
4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
6. Il canone è in ogni caso dovuto per eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
7. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, il canone è dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera maggiorata.
8. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
10. Il canone per le esposizioni giornaliere è dovuto nella misura minima di trenta giorni, a prescindere dalla durata dell'esposizione.

## **ARTICOLO 59**

### **Diffusioni di messaggi pubblicitari non soggette al pagamento del canone**

1. Non sono soggetti al pagamento del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari:
  - a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
  - b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
  - c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
  - d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie

complessiva fino a 5 metri quadrati;

- e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
  - a. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - b. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  - c. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre, adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- g) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- i) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- j) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- k) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- l) le insegne e le indicazioni relative alle "osmizze" esposte sul territorio comunale.

## **ARTICOLO 60**

### **Riduzioni**

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali. Nel caso in cui essa sia realizzata con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione dal canone;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti civili, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

## **ARTICOLO 61**

### **Rapporto tra canone per l'esposizione e la diffusione di messaggi pubblicitari e il canone per le occupazioni di suolo pubblico**

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico nei soli casi in cui le strutture sono costruite esclusivamente per la diffusione del messaggio pubblicitario stesso e questo non ne è soltanto un accessorio (es. pontili, dehors etc. recanti loghi o sponsorizzazioni) oppure in tutti i casi in cui venga a mancare la proporzionalità tra l'occupazione di suolo e la dimensione del messaggio pubblicitario.

## **TITOLO V**

### **Canone per le pubbliche affissioni – Norme transitorie**

## **ARTICOLO 62**

### **Servizio delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo fino al 30 novembre 2021, come previsto dal comma 836 art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

## **ARTICOLO 63**

### **Tipologia degli impianti delle affissioni**

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione, previa verifica della disponibilità delle aree.

## **ARTICOLO 64**

### **Impianti privati per affissioni dirette**

1. La Giunta Comunale può prevedere l'istituzione sul territorio comunale di impianti privati per affissione dirette da affidarsi in base ad atto concessorio.

2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

## **ARTICOLO 65**

### **Modalità del servizio delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento dell'istanza, che viene annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni

dalla data richiesta, il Comune o il concessionario del servizio ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita. In tal caso deve comunque corrispondere la metà del canone.

7. Il Comune o il concessionario del servizio sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

## **ARTICOLO 66**

### **Canone per le pubbliche affissioni**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'art. 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone disciplinate dal presente regolamento.

## **ARTICOLO 67**

### **Determinazione del canone per le pubbliche affissioni**

1. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio è quella determinata da delibera di Giunta Comunale.

2. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il canone è maggiorato del 50 per cento. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il canone è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

2. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

## **ARTICOLO 68**

### **Affissioni abusive**

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione. In caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili

stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che l'affissione abusiva possa continuare a restare esposta per il tempo che ancora residua a condizione che sia corrisposta un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.

4. Nel caso di affissioni abusive di cui al presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'art. 74 del presente regolamento.

## **ARTICOLO 69**

### **Affissioni non soggette al pagamento del canone**

1. Non sono soggette al pagamento del canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- d) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- h) gli annunci mortuari.

## **ARTICOLO 70**

### **Riduzione del canone**

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione dell'Ente; la presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo non sia superiore al 30% di quella totale;
- c) per i manifesti relativi a festeggiamenti civili, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

## **ARTICOLO 71**

### **Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni di cui al titolo IV.

## **TITOLO VI**

### **Disposizioni di carattere generale**



## **ARTICOLO 72**

### **Pagamenti**

1. Il pagamento relativo alle occupazioni di suolo pubblico e alle esposizioni pubblicitarie permanenti relativo al primo anno solare di concessione/autorizzazione, deve essere effettuato un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio, salvo proroga disposta dall'Ufficio competente.
2. Il ritiro della concessione o dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Il pagamento del canone relativo alle esposizioni pubblicitarie temporanee e le occupazioni temporanee del suolo pubblico deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'autorizzazione o della concessione.
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico o della autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
6. L'ufficio comunale competente o l'agente della riscossione, in caso di concessione del servizio di riscossione e accertamento del canone, invia gli avvisi di pagamento relativi alle occupazioni e alle esposizioni pubblicitarie permanenti ai soggetti obbligati al versamento. Il recapito di detti avvisi deve avvenire entro un termine tale da consentire il pagamento entro il termine di cui al comma 1. Nel caso di concessioni o autorizzazioni che abbiano inizio o si rinnovino nel corso dell'anno l'ufficio competente non invia alcun avviso ma l'importo da versare relativo al primo anno è riportato sull'atto di concessione o autorizzazione.
7. I termini di pagamento possono essere differiti o sospesi per eventi di natura straordinaria ed eccezionale con deliberazione della Giunta Comunale.
8. Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente o con altre modalità previste dalla legislazione vigente al momento del versamento.
9. Per l'anno 2021 la scadenza del pagamento del canone è fissata al 31 luglio 2021.

## **ARTICOLO 73**

### **Attività di accertamento e recupero del canone**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale e agli altri soggetti previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal Responsabile delle funzioni dirigenziali dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio competente delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.

## **ARTICOLO 74**

## **Maggiorazioni – Indennità - Sanzioni**

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50% per quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2019.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
5. Le maggiorazioni ed indennità di cui ai precedenti commi 1 e 2, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute in modalità rateizzata.

## **ARTICOLO 75**

### **Recupero delle somme non versate**

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate sono effettuati con la procedura di cui all'art. 1, comma 792 della legge n. 27 dicembre 2019 n. 160. L'attività di recupero degli importi non versati può essere svolta direttamente dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone ovvero dal concessionario per la riscossione coattiva delle entrate o dell'agente nazionale per la riscossione.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di sua manomissione.

## **ARTICOLO 76**

### **Rimborsi e compensazioni**

1. Gli aventi diritto possono richiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
2. Le somme da rimborsare possono, su richiesta dell'interessato formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune a titolo del canone disciplinato dal presente regolamento. La compensazione è subordinata all'emissione del provvedimento di accoglimento del rimborso nel quale essa viene comunicata.
3. L'avente diritto che intende avvalersi della compensazione presenta apposita comunicazione, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento del canone.

4. Il Comune deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori ad euro 12,00.

#### **ARTICOLO 77**

##### **Funzionario responsabile**

1. La Giunta Comunale nomina un funzionario responsabile unico o per ciascuno dei canoni di cui ai titoli II, III e IV e V a cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative all'accertamento, alla riscossione, anche coattiva, e al rimborso del canone.

#### **ARTICOLO 78**

##### **Gestione del canone unico**

1. La gestione del canone unico può essere esercitata direttamente dal comune o affidata in concessione ad altri soggetti (anche in maniera disgiunta di ciascuna delle fattispecie di cui ai titoli II, III, IV e V). In questo caso il responsabile della gestione medesima è il soggetto affidatario.

#### **ARTICOLO 79**

##### **Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e dei regolamentari vigenti.
3. Tutte le concessioni/autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche, nonché quelle per le esposizioni pubblicitarie già rilasciate precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, scadranno il 31 dicembre 2023, entro tale data gli interessati dovranno presentare agli uffici comunali una nuova richiesta di concessione/autorizzazione nei modi e nei termini previsti dal presente Regolamento.